

CONFERMATA LA SUPER DEDUZIONE PER I NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

La c.d. “Legge di Bilancio 2025” proroga per tre esercizi la super deduzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato

Informativa n.	6/2025
Riferimenti normativi	Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”
	Informativa Unistudio n. 7/2024



Con la presente Informativa viene esaminata la proroga della super deduzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta dalla c.d. “Legge di bilancio 2025”.

Viene infatti confermata per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi (e quindi per il triennio 2025/2026/2027 per i contribuenti c.d. “solari”) la deduzione maggiorata relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale), introdotta a partire dal 2024 (si veda Informativa Unistudio n. 7/2024).

Si prevede infatti che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato (ai fini della determinazione del reddito **IRES/IRPEF e non IRAP**), di un importo generalmente pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (30% in relazione a nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a specifiche categorie meritevoli di tutela), mediante apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione spetta:

- ai titolari di reddito d’impresa (esclusi i soggetti in regime forfettario) e agli esercenti arti e professioni;
- ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento per almeno trecentosessantacinque giorni, ad esempio con riferimento al 2025 e ai contribuenti cosiddetti “solari”, sarebbero escluse le imprese costituite dal 2/01/2024.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa e ai soggetti che operano in regime forfettario.

Per beneficiare dell’agevolazione gli incrementi occupazionali di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato:

- rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al termine di ciascuno dei predetti periodi di imposta (ad esempio 31/12/2025), sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente (esempio 2024);
- vanno considerati al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo agevolato (esempio 2025) deve essere superiore a quello medio del periodo precedente (esempio 2024).

Qualora si verifichi un incremento occupazionale, il costo da prendere a riferimento sarà pari al minore importo tra il costo effettivo (retribuzione, contributi, quota Tfr, etc.) relativo ai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal Conto Economico (voce B.9), rispetto a quello relativo all’esercizio precedente.

Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 c.c. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ne consegue che con riferimento, ad esempio, agli esercenti arti e professioni, i suddetti costi rileveranno secondo il principio di cassa, ad eccezione del TFR che sarà considerato per competenza.

Nel calcolo dell’incremento occupazionale netto sono da considerare anche eventuali società controllate, controllanti e collegate (ai sensi dell’art. 2359 C.C.) o comunque facenti capo allo stesso soggetto (“impresa unica” ai sensi del Regolamento UE 2023/2831). La maggiorazione del costo del lavoro spetta solamente se c’è l’incremento occupazionale sia con riferimento al Gruppo sia con riferimento alla singola società.

Nella determinazione della maggiorazione del costo, ogni società, beneficiaria della maggiorazione e appartenente ad un gruppo di società, deve ridurre il costo da assumere di un ammontare percentuale pari al

rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del Gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

Viene, infine, disposto che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i due successivi non si tenga conto delle disposizioni in esame e quindi che, nella determinazione degli acconti per il 2026/2027/2028 per i contribuenti c.d. "solari", si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.